



POLIZIA

POLIZIA URBANA

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle

persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5.

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

L'Amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le Associazioni di categoria con le quali potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema integrato di iniziative volto a conseguire una diffusa ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. In tali iniziative dovranno essere coinvolti i gestori degli esercizi ed attività in genere, compresi i circoli privati, soprattutto di quelli che risultano meta di aggregazione giovanile.

In particolare, gli accordi di cui al precedente comma potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

Tra Amministrazione comunale e singoli gestori delle attività di cui al presente articolo, in previsione della emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti la disciplina delle attività stesse (orari di esercizio, occupazione del suolo pubblico, ecc.), possono essere sottoscritti specifici accordi, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, che prevedano l'assunzione di particolari obblighi in capo ai predetti gestori, quali:

- 1) adottare misure idonee, anche avvalendosi di personale appositamente incaricato e qualificato, ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa determinare disturbo alla pubblica quiete o disturbo ad altre attività o ai residenti ovvero ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale;
- 2) non pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo sugli effetti dovuti all'abuso di alcolici;
- 3) la possibilità, mediante idonea segnalazione, di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone non clienti e l'indicazione dell'eventuale presenza di servizi igienici pubblici siti nelle vicinanze;
- 4) provvedere al conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I gestori degli esercizi pubblici e delle attività di cui al presente articolo hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura, di disporre appositi contenitori dei rifiuti negli spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici (bagni) in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Art. 6.

Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

Il Sindaco, con propria ordinanza, in particolari periodi dell'anno o circostanze determinate e per aree delimitate del territorio comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.

Il Sindaco altresì, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, posta in lattina o contenitore di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7.

Limitazioni nell'uso dell'acqua potabile

Per prevenire problemi di abbassamenti di pressione nelle civiche condotte di distribuzione dell'acqua potabile, su tutto il territorio comunale, dal 1 giugno e sino al 31 agosto di ogni anno è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali nella seguente fascia oraria:

dalle ore 08:00 alle ore 21:00. Eventuali modifiche alle fasce orarie sopra indicate saranno rese note mediante apposito provvedimento assunto dall'Amministrazione comunale.

Art. 8.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative vigenti in materia (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152), nonché da quelle del regolamento locale d'igiene.

E' vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque oggetto e/o materiale.

Art. 9.

Taglio degli alberi, degli arbusti e delle radici lungo le rogge e i fossi e difesa ambientale

Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 822-824 e dall'art. 891 del Codice Civile, lungo le rive delle rogge e dei fossi, il taglio degli alberi, arbusti e radici non è consentito senza la preventiva autorizzazione Comunale. L'aratura dei campi dovrà mantenersi ad almeno 1 metro di distanza dalle piante esistenti lungo i fossi, le rogge, dalle strade di proprietà comunale e, comunque, dalle strade gravate a favore dell'Amministrazione comunale di un diritto o di una servitù di pubblico passaggio.

A carico dei contravventori il risarcimento del danno patrimoniale.

Art. 10.

Divieto di smaltimento fanghi di depurazione

Per la tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, in considerazione pure della struttura chimico fisica del terreno che può essere definito a rischio poiché non compatto e quindi caratterizzato da una notevole permeabilità, è vietato, in assenza dell'autorizzazione della Regione Lombardia, lo smaltimento su terreni agricoli di fanghi biologici palabili o pompabili derivanti da impianti di depurazione urbani o industriali e da fosse biologiche.

Art. 11.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico ed il relativo versamento della tassa sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 12.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 13.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 14.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 15.
Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.10 considerando anche il punto più basso della "mantovana".

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo

stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 16.
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 17.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

È comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili se non previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

Art. 18.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 19.
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 20.
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 21.
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 22.
**Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti
e uso di mezzi recanti molestia**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' consentito l'uso di pattini e di trampoli nei luoghi pubblici ad eccezione delle strade e loro pertinenze.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 23.
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 24.
Affissioni - rinvio

Non sono ammesse affissioni al di fuori degli appositi spazi determinati dall'autorità comunale. Il contravventore è soggetto a sanzione amministrativa da Euro 103.29 a Euro 1032.91 come disposto dall' art. 24 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 25.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 26.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 27.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 28.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 29.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 30.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i

quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 31. Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari ed ai conduttori di negozi, di esercizi, di bar e di attività in genere esistenti al piano terreno.

Art. 32

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 33.

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 34.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 35.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 36.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 37.

Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, il lancio, la distribuzione e la diffusione di volantini e materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale (ufficio Polizia Locale) il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata con specifici provvedimenti del competente ufficio comunale.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione al competente ufficio comunale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 38.

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, suscitando ribrezzo; è vietato inoltre esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano ingenerare paura, ribrezzo o angoscia.

Art. 39.

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi del successivo articolo 108; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- d) esercitare il meretricio stazionando in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade densamente abitate, ovvero con abbigliamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza, ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
- e) In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o farli scendere dal proprio veicolo, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.
- f) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività vicino agli ospedali;
- g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
- h) suonare o cantare recando disturbo;
- i) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli

ospedali;

- j) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- k) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati sul pubblico suolo;
- l) dare da mangiare a cani randagi, gatti, piccioni o altri animali, fatte salve le disposizioni previste dalle singole ordinanze e regolamenti.
- m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, le campane e cestini per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 40.

Manutenzione degli edifici e dei terreni

I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.

I proprietari degli edifici sono tenuti a vigilare la sporgenza delle tegole, dei canali o di altri mezzi di copertura dei tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico. Detti proprietari devono ovviare con sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o sui luoghi aperti al pubblico.

I contravventori saranno passibili di sanzione ai sensi dell'art. 677 del codice penale. In caso di pericolo i proprietari debbono immediatamente allertare l'ufficio di Polizia Locale e collocare opportuni segnali di pericolo al fine di deviare il percorso dei pedoni, per il tempo strettamente necessario a eliminare il pericolo stesso. Qualora possa ravvisarsi una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose l'Amministrazione Comunale può prescrivere particolari lavori di manutenzione. In caso d'inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese nei confronti dei destinatari dell'ordinanza. I proprietari degli edifici, delle case e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere periodicamente al restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba e alla potatura della siepe lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

E' vivamente consigliato a tutti i cittadini, per prevenire il diffondersi della zanzara tigre di provvedere nell'ambito delle proprie pertinenze ad effettuare il trattamento di profilassi per la lotta contro la zanzara tigre.

Art. 41.

Tutela dei beni pubblici e privati

Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 42.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 43.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 44.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, o collocati all'esterno di abitazioni, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre stillicidio di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

Art. 45

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

È comunque vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Art. 46.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 47.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 48.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 49.

Raccolta rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti o sacchetti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.

E' vietato abbandonare i rifiuti su tutto il territorio comunale

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.

Art. 50.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 51.
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 52.
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico, sotto i portici, sui gradini dei monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 53.
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Le stesse recinzioni devono comunque essere prive di sporgenze acuminate o taglienti almeno fino all'altezza di mt. _____.

Art. 54.
Sgambatoi per cani

Le aree destinate a "sgambatoio" per cani sono rese visibili mediante apposito cartello e chiunque vi acceda, specialmente con bambini, ne è consapevole e se ne assume ogni rischio e responsabilità.

E' consentito l'accesso all'area dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Si caldeggia a chiunque acceda nell'area di assicurarsi di chiudere celermente alle proprie spalle i cancelli di ingresso al fine di evitare che altri animali possano uscire inavvertitamente e pericolosamente in strada.

I conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni del proprio cane come da Ordinanza Sindacale n. 1 del 07/02/2011 (Ordinanza per l'obbligo di raccolta delle deiezioni di cani - art. 50 co. 5 d.lgs. 18/08/2000 n. 267); devono quindi essere sempre muniti di apposita paletta o altro strumento idoneo alla loro raccolta. I trasgressori sono passibili di sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 500 € come da Ordinanza Sindacale sopra citata.

I cani all'interno dello "sgambatoio", possono essere tenuti senza l'applicazione del guinzaglio e della museruola. **ad esclusione dei cani considerati a rischio potenziale elevato, i quali dovranno essere condotti con entrambi i dispositivi.**

E' sconsigliato l'ingresso ai cani femmina in periodo estrale.

Il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Inoltre, chiunque commette una violazione al Regolamento sulla Tutela degli Animali, che non sia già punita dalla legge o sanzionata da altri Regolamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come la mancata raccolta delle deiezioni lasciate dal cane sarà punita a norma di legge.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 55. Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 56. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 57. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 58. Rumori nei locali privati.

Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.

Nelle abitazioni private e negli spazi privati, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Art. 59. Uso di strumenti sonori

Salva espressa autorizzazione rilasciata dal Comune, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di strumenti in genere idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni prima delle ore 9.00 e dopo le ore 20.00.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 60. Artisti di strada

Si definisce “artista di strada” chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e similari.

Lo svolgimento di tali attività è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall’Amministrazione Comunale. Tali attività non possono essere svolte:

- a) nei pressi delle entrate di chiese o edifici di culto;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole, negli orari di attività delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
- e) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.

L’esercizio dell’attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo. Scaduto tale termine, l’artista deve spostarsi in altro luogo distante almeno metri 250 dal precedente.

Nell’esercizio dell’attività, non possono usarsi amplificatori, e devono osservarsi le disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 61. Dispositivi antifurto

Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d’allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.

Fatta salva l’applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 62. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore, tali da recare disturbo o molestia.

Art. 63. Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

La detenzione nei centri abitati del Comune, in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di animali non deve arrecare disturbo, specialmente di notte, con insistenti e prolungati strepitii alla pubblica quiete.

I proprietari di cani o le persone che li accudiscono devono assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità assicurate dalle norme di igiene generale e sorvegliare affinché gli animali stessi non disturbino di giorno e specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati o simili.

Ai contravventori verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 659 del C.P.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non

aggreddire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere allontanato ed affidato alle strutture di accoglienza canina o presso altra idonea struttura a scelta del proprietario dell'animale.

Art. 64. Carovane di nomadi

Atteso che non esiste nell'ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto divieto alle carovane di nomadi sostare ed accamparsi nel territorio comunale.

Eccezionalmente le eventuali soste di nomadi di passaggio non potranno durare più di 24 ore.

Il responsabile delle carovane dei nomadi dovrà recarsi presso l'ufficio di Polizia Locale, dimostrando le proprie generalità e dei componenti la carovana.

Nel momento di lasciare libera l'area occupata, la stessa dovrà rimanere pulita e libera di ogni tipo di rifiuto.

Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.

E' altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato.

E' fatta espressa deroga a quanto previsto sopra per i camper e le roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione. E' fatta altresì espressa deroga per i camper, roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile.

In caso di inottemperanza a quanto previsto sopra, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 65.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 66.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 67.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 68.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 69.

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 70.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 71.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi. Rientrano in questa fattispecie normativa le cosiddette lanterne volanti o cinesi per le quali oltre a quanto espresso sopra unitamente, alla richiesta di autorizzazione, deve essere sempre allegata una specifica dichiarazione con la quale il richiedente afferma di aver già inoltrato specifica istanza alla competente Autorità aeroportuale, per i rischi connessi al traffico aereo. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103,00 (c.p.435) . Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese .

Art. 72.
Luminarie natalizie

La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 08 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, può effettuarsi previa comunicazione da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e strutture della pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 73.
Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché quelle dei regolamenti comunali in materia, i cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luogo pubblico o aperti al pubblico o di pubblico passaggio condominiale senza essere tenuti al guinzaglio. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone devono, inoltre, essere muniti di museruola a panierino.

Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente reticolate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di raggiungere e eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggino alla recinzione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 74.
Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 75.
Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune

cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 76.

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 77.

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 78.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 79.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 80.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 81.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 82.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 83.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 84.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 85.

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 86. Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 87. Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 88. Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 89. Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 90. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Art. 91. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 92 Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione

delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 93.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 94.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 95.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel vigente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nelle vigenti normative regionali in materia (L.R. 2/2006 n.6).

Art. 96.

Negozi e articoli per soli adulti

L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno m. 500 da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.

Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 97.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 98.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 99.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 100.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 101.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 102.
Mestieri girovaghi

È mestiere girovago l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; vi rientra inoltre l'attività svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.

È vietato l'esercizio dei mestieri di cui al comma 1, fuori dei luoghi assegnati individualmente o a ciò appositamente destinati.

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri girovaghi nell'ambito del territorio comunale senza rispettare lo specifico disciplinare comunale in materia per i mestieri espressamente consentiti. Tutti i mestieri girovaghi non previsti da disciplinari sono considerati vietati.

Il Sindaco, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni anche in deroga al presente articolo o ai disciplinari vigenti.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 103.
Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 104.
Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Le attività di spettacolo viaggiante possono esercitarsi unicamente sulle aree a ciò destinate dal Comune. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza.

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le attività oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 105.
Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 106.
Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

Art. 107.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni per insozzamento delle pubbliche vie, previste dal presente regolamento o da altri regolamenti o da ordinanze comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1000,00. Rientrano tra le violazioni in questione quelle di cui agli artt. 13,26,27,29,30,38,39 lett. k),49 e 80 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della giunta comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

Art. 108.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 109.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 110.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 111.
Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 112.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.